

**BOZZE DI STAMPA**

**1 febbraio 2019**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali  
indipendentemente dal numero dei parlamentari (881)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **1.2**

PARRINI, COLLINA, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **1.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi»  
con le seguenti: «a un decimo» e sostituire le parole: «ripartite in due collegi  
uninominali» con le seguenti: «costituite in un collegio uninominale»;*

2) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

---

#### 1.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto» e sostituire le parole: «ripartite in due collegi uninominali» con le seguenti: «costituite in un collegio uninominale»;

2) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

---

#### 1.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto».*

---

#### 1.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, CONZATTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore» con le seguenti: «nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a quello previsto dall'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a tre per la Provincia autonoma di Trento e tre per la Provincia autonoma di Bolzano, definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422»;*

*all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 4 è soppresso»;*

*all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) i collegi uninominali delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».*

---

## **Art. 2**

### **2.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.2**

PARRINI, COLLINA, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un decimo»;*

*2) alla lettera b), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;*

*3) alla lettera c), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

---

## 2.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) alla lettera a), numero 1) sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;

3) alla lettera c), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

---

## 2.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto».*

---

## 2.100

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "all'unità più prossima" aggiungere le seguenti: ", assicurandone uno per ogni circoscrizione".*

---

## 2.101

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) al comma 4, dopo le parole: "legge 30 dicembre 1991, n. 422" sono inserite le seguenti: ", ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione".»

---

### **2.0.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Garanzia di una congrua rappresentanza alle minoranze  
per il mantenimento di un'equa rappresentatività parlamentare)*

1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 2 deve comunque essere garantita una congrua rappresentanza ai partiti, ai movimenti e alle forze politiche minoritari, evitando in ogni caso un ridimensionamento del livello della rappresentatività dell'organo parlamentare».

---

### **2.0.2**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Divieto di pluricandidature)*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 2 le parole: "cinque collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "in più di un collegio plurinominale"».

---

## **Art. 3**

### **3.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.2

PARRINI, COLLINA, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.100

IL RELATORE

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), numero 1), sopprimere le parole da «, sulla base dei risultati» fino alla fine del periodo;*

2) *alla lettera b), numero 1), sopprimere il secondo periodo.*

---

### 3.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a cinquantamila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».*

---

### 3.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a centomila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».*

---

### 3.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a cinquantamila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».*

---

### 3.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a centomila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».*

---

### 3.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Al fine di evitare il potenziamento dell'impatto dell'aspetto maggioritario del sistema di elezione, nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari da eleggere e della conseguente riduzione del numero di seggi da distribuire, si deve operare prevedendo un riequilibrio di carattere proporzionale nella attribuzione dei seggi medesimi.».*

---

### 3.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Nella regione Friuli-Venezia Giulia deve comunque essere garantito un collegio uninominale al fine di favorire l'accesso alla rappresen-*

za dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

---

### **3.9**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di salvaguardare e tutelare le specificità autonomistiche e le minoranze linguistiche riconosciute della Regione Trentino-Alto Adige, la delimitazione e il numero dei collegi uninominali, sia per la Camera che per il Senato, deve comunque garantire l'equilibrio qualitativo e quantitativo vigente all'atto di approvazione della presente legge».

---